



CITTA' DI TORINO

Si specifica che il presente documento non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

N.B.: al fine di facilitare la migliore comprensione delle caratteristiche della fornitura, è stato redatto il presente documento, il quale rappresenta un estratto a mero titolo esemplificativo delle condizioni particolari di fornitura e del Capitolato Tecnico, estraendo o condensando le parti più significative, **ritenute necessarie e prodromiche alla corretta formulazione dell'offerta**

ESTRATTO CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

SEZIONE I MODALITA' DI GARA.....	2
• Oggetto della fornitura	2
• Durata e valore del contratto	2
• Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento	3
- Requisiti di partecipazione:	3
- Modalità di partecipazione:	3
• Costi per la sicurezza	3
• Affidamento	4
• Garanzie	4
• Comunicazioni	5
• Accesso agli atti	5
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	5
• Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	5
- Adempimenti	5
- Tracciabilità flussi finanziari	6
- Comunicazione nominativo Referente	6
- Modalità e tempi di esecuzione	6
• Revisione prezzi	6
• Rinegoziazione	6
• Personale	7
• Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva	7
• Risoluzione del contratto	7
• Recesso	7
• Ordinazione e pagamento	7
• Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito	9
• Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi	9
ESTRATTO CAPITOLATO TECNICO	9
ART. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	9
ART. 2 PRESTAZIONI ACCESSORIE	10

ESTRATTO CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

OGGETTO: Fornitura di metano per autotrazione, mediante rifornimento presso almeno un punto vendita stradale del Fornitore ubicato sul territorio comunale della Città di Torino, destinato all'alimentazione dei veicoli di proprietà della Civica Amministrazione.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità previste dalle presenti Condizioni particolari, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione del preventivo del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" - **"Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali"** – sottocategoria **"Carburanti Rete"** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – relativa al CPV 24321111- 1 Metano, ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

• Oggetto della fornitura

La procedura ha per oggetto la fornitura di metano per autotrazione (CPV 24321111-1), mediante rifornimento presso almeno un punto vendita stradale del Fornitore ubicato sul territorio della Città di Torino; ed è previsto un unico lotto indivisibile.

Per motivi di economicità e efficienza, allo scopo di agevolare i rifornimenti a tutti gli uffici comunali dislocati sul territorio, il punto vendita non dovrà essere situato ad una distanza stradale maggiore di 6 km dalla sede principale di Piazza Palazzo di Città 1 .

• Durata e valore del contratto

La fornitura di metano per autotrazione oggetto dell'affidamento avrà durata pari a 32 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo massimo per l'affidamento della fornitura , ammonta ad Euro 86.300, accise incluse, oltre ad Euro 18.986,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 105.286,00 così ripartito:

- Anno 2025: Euro 13.160,75
- Anno 2026: Euro 39.482,25
- Anno 2027: Euro 39.482,25
- Anno 2028: Euro 13.160,75

Tali importi rappresentano il controvalore massimo utilizzabile dalla stazione appaltante per la fornitura di metano in ciascun anno, senza che la stessa abbia l'obbligo dell'intero utilizzo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 - 9 e 10.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo** del contratto, ovvero di Euro 21.057,2 accise ed IVA al 22% comprese, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora si renda necessario, sarà possibile attivare l'opzione di proroga del contratto, per una durata pari ad ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni stabilite dal contratto iniziale, per un importo non superiore ad Euro 19.741,12 accise ed IVA al 22% comprese, ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

- **Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento**

- **Requisiti di partecipazione:**

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

- **Modalità di partecipazione:**

Il partecipante dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

- **Costi per la sicurezza**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura di oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Tenuto conto che trattandosi di mera fornitura di combustibile da effettuarsi presso i punti di distribuzione della rete del Fornitore, non sussistono le condizioni per la predisposizione del D.U.V.R.I., di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.

● **Affidamento**

L'acquisto della fornitura di metano per autotrazione, mediante rifornimento presso i punti vendita stradali del Fornitore, avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. Verranno effettuati i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che la ditta affidataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà, entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

● **Garanzie**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non è richiesta la garanzia provvisoria;

La Ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di affidamento (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con le modalità previste dall'art. 106, commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.d.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

● **Comunicazioni**

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

● **Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

● **Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione**

- **Adempimenti**

La ditta affidataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

- **Tracciabilità flussi finanziari**

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- **Comunicazione nominativo Referente**

La Ditta affidataria designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario stesso. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta affidataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

- **Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

● **Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 comma 4 ter, secondo periodo, D.Lgs. n 36/2023, non si applicano le disposizioni relative al meccanismo della revisione prezzi, in quanto il presente affidamento ha ad oggetto una fornitura il cui prezzo è determinato sulla base di un'indicizzazione.

In particolare, il prezzo della fornitura, al netto della componente fissa (costituita da I.V.A., accise, trasporto, addizionale regionale, etc), è costituito dal costo della materia prima (componente variabile), il quale è determinato dal cosiddetto "**IG Index GME**", l'indice di riferimento del mercato del gas italiano, calcolato dal GME (Gestore Mercati Energetici) per ciascun giorno-gas come media aritmetica dei prezzi delle negoziazioni concluse sul MGP-GAS.

La rimodulazione del prezzo del carburante (in aumento o in riduzione), praticato presso la rete dei punti vendita del Fornitore, conseguente alla variazione del suddetto indice "**IG Index GME**", dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicato alla Città con le modalità che saranno concordate in sede di aggiudicazione della fornitura.

Lo sconto di aggiudicazione, applicato al prezzo di listino del carburante in vigore al momento del rifornimento, indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà invece impegnativo per tutta la durata della fornitura e non potrà essere soggetto a revisione alcuna.

● **Rinegoziazione**

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del

contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

- **Personale**

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

- **Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva**

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- **Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- **Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino ad allora consegnate.

- **Ordinazione e pagamento**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **A4VCVH**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ad ogni inizio mese la/e ditta/e affidataria/e, dovrà emettere un'**unica fattura** relativa ai consumi del mese precedente.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al presente contratto si applica la ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, pertanto:

- **le fatture devono essere emesse** dalla/e ditta/e affidataria/e per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia **per un importo pari al 99,50% del valore della prestazione erogata;**

- **a conclusione del rapporto contrattuale**, successivamente al rilascio da parte del Servizio del certificato di regolare esecuzione, dovrà essere **emessa**, da parte della/e medesima/e ditta/e, **unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati** a garanzia di quanto sopra.

In caso di RTI la modalità di fatturazione dovrà essere separata da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento per le prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati alla ditta capogruppo con delega all'incasso della ditta mandante.

• **Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente documento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

- **Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente art. ... ORDINAZIONE E PAGAMENTO l'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ESTRATTO CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di metano per autotrazione dovrà avvenire in uno o più punti di distribuzione ubicati sul territorio della Città di Torino situati nel raggio di 6 km dalla sede comunale di Piazza palazzo di Città 1.

L'ubicazione dei punti di distribuzione, o l'impegno a disporne entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà essere indicata nell'apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, formulata utilizzando il modulo Manifestazioni di interesse (Al 1) allo scopo predisposto.

La dichiarazione sarà oggetto di verifica in sede di aggiudicazione dell'appalto, al fine di comprovare la veridicità dei dati dichiarati; l'assenza riscontrata di punti vendita ubicati sul territorio cittadino, o il mancato possesso decorsi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'aggiudicazione dell'appalto, sarà causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

La fornitura dovrà essere eseguita, durante il periodo contrattuale 01/09/2025 – 30/04/2028, a titolo informativo, si precisa che l'attuale flotta di veicoli della Città con alimentazione a metano è composta da circa 90 veicoli; i limiti di spesa per i rifornimenti effettivamente effettuati nel corso dell'appalto, espressi in termini di controvalore massimo della fornitura riferita ad ogni singola annualità, sono stabiliti nell'art. 2 delle condizioni particolari di Fornitura, a cui si fa rimando.

Le prestazioni ricomprese nell'appalto dovranno essere effettuate esclusivamente sui veicoli dell'Amministrazione, identificabili mediante scritte, loghi o altri elementi di riconoscimento della Città, applicati in modo amovibile sulla carrozzeria, o mediante esibizione della carta di circolazione e/o altro documento equipollente, che ne attesti la proprietà o l'uso esclusivo in locazione.

La fornitura dovrà essere effettuata con la modalità "servito" a fronte della presentazione da parte del conducente del veicolo di una carta elettronica, fornita a titolo gratuito dalla ditta affidataria, abbinata ad ogni veicolo della flotta, per i quali sarà fornito l'elenco delle targhe ad aggiudicazione avvenuta.

Al termine dell'erogazione, il gestore dovrà consegnare al conducente lo scontrino riportante i dati principali del prelievo effettuato quali: targa del veicolo rifornito, quantitativo di metano erogato, prezzo al kg del combustibile praticato alla pompa e importo complessivo del rifornimento.

Contestualmente, l'aggiudicatario dovrà trasmettere i dati relativi ai rifornimenti effettuati dai veicoli durante il mese di riferimento, in formato elettronico .xls e equivalente, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che sarà comunicato ad aggiudicazione avvenuta.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, comunicare qualsiasi interruzione del servizio per cause imputabili alla propria responsabilità, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, indicando, in modo esauriente e dettagliato, le ragioni che determinano la mancata erogazione della fornitura ed i tempi previsti per il ripristino della funzionalità degli impianti.

L'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno lavorativo, qualsiasi variazione di prezzo del carburante (al kg) praticato alla pompa, ogni qualvolta intervenga un aggiornamento del listino.

ART. 2 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Si intendono ricompresi nell'appalto, senza ulteriori oneri per la Città, tutti gli eventuali ulteriori servizi abitualmente erogati alla clientela, presso i punti vendita, "a titolo gratuito".

Tali prestazioni accessorie dovranno, pertanto, essere fruibili dai veicoli della Città, senza alcun costo aggiuntivo addebitato in fattura.